



Contratto per l'affidamento degli "Interventi di manutenzione ordinaria finalizzati all'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro Massimo di Palermo".

CIG 95156101C9

CUP C75C22000010008

TRA

La **Fondazione Teatro Massimo di Palermo** (di seguito anche solo la **Fondazione**), P.I. 00262030828, con sede in Palermo, Piazza Verdi, in persona del Sovrintendente, M° Marco Betta. PEC: ufficiogare.teatromassimo@legalmail.it

E

La **SITEC S.r.l.** (di seguito anche solo l'Appaltatore), C.F./P.I. 02715530834, con sede legale in Capo d'Orlando, Zona Industriale – C/da Masseria n. 28, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Calìo Martino Miro, PEC: sitecsrlitalia@pec.it

(di seguito anche congiuntamente le "**Parti**")

Premesso che

- con Determina n. 58/Sovrintendente prot. n. 1141 del 10 novembre 2022, il Sovrintendente ha nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il P.I. Cosimo De Santis, demandando contestualmente al medesimo l'adozione di tutti gli atti consequenziali finalizzati all'affidamento, ai fini della realizzazione degli "*Interventi di manutenzione ordinaria finalizzati all'eco-efficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro Massimo di Palermo*" – CIG 95156101C9 CUP C75C22000010008, ammessi a finanziamento nell'ambito del contributo PNRR Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo Componente 3 - Turismo e Cultura 4.0 (M1C3) Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei;
- In data 28 novembre 2022 sono stati pubblicati sulla Piattaforma della Fondazione l'avviso pubblico di indagine di mercato *ex art. 1, comma 2 lett. b) della Legge 1.09.2020 n. 120*, finalizzato ad acquisire le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla suddetta procedura da parte degli operatori economici e i relativi allegati;
- Ad esito della procedura di cui al punto che precede, esaminata l'offerta e la documentazione prodotta da SITEC S.r.l. e, conseguentemente, constatata la congruità e la completezza, veniva proposta

l'aggiudicazione della procedura in suo favore, previo espletamento delle verifiche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Con determina n. 91/Sovrintendente prot. n. 460 del 27 aprile 2023, è stata aggiudicata la procedura di che trattasi alla SITEC S.r.l., la quale ha offerto un ribasso pari al 5% sull'importo a basa di gara pari ad euro 499.672,00 (quattrocentonovantanovemilaseicentotantadue/00), per un totale pari ad euro 474.688,00 (quattrocentosettanquattromilaseicentottantotto/00), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.876,58 (milleottocentosettantasei/58);

**Tutto ciò premesso e considerato le Parti
convengono e stipulano quanto segue:**

**ART. 1
(Oggetto dell'appalto)**

La Fondazione affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione degli interventi finalizzati all'ecoeficienza e riduzione dei consumi energetici del Teatro Massimo di Palermo finanziati dal PNRR;

Sono compresi nell'appalto la fornitura di corpi illuminanti, consolle di controllo, tutti i lavori, le prestazioni, e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale (**Allegato 1**), con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza ed i cui contenuti sono qui da intendersi interamente richiamati e trascritti.

**Art. 2
(Corrispettivo)**

Il corrispettivo, a corpo, per il pagamento dell'attività in oggetto e risultante dall'offerta presentata in data 27 gennaio 2023 è pari a € 474.688,00 (quattrocentosettanquattromilaseicentottantotto/00), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.876,58 (milleottocentosettantasei/58).

Il corrispettivo è comprensivo di tutte le spese ed oneri a carico della Appaltatore ed è al netto dell'IVA.

È prevista la possibilità per l'Appaltatore di richiedere una anticipazione sul prezzo pari al 20% del valore del contratto entro 15 gg dall'avvio dell'esecuzione onde permettere di eseguire l'ordine per la fornitura dei proiettori nei termini di cui all'articolo che segue.

Art. 3

(Tempi di consegna e completamento dei lavori)

I tempi di consegna e inizio lavori, e quelli di ultimazione dei lavori sono quelli previsti rispettivamente dall'art. 12 e 13 del capitolato speciale d'appalto.

Nel caso si verificano ritardi nella ultimazione dei lavori per cause non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo ha la facoltà di richiedere la proroga previa formulazione di specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di durata di efficacia del presente contratto. La proroga è concessa solo tramite provvedimento scritto del RUP, secondo le modalità e le condizioni stabilite dall'art. 14 del Capitolato Speciale.

Art. 4

(Garanzia definitiva e assicurazioni)

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore ha costituito e consegnato alla Fondazione l'originale della Polizza fideiussoria definitiva n. 1982720 (**Allegato 4**), rilasciata dalla compagnia Assicurativa "REVO Insurance S.p.A." pari ad Euro 23.828,23 (ventitremilaottocentoventotto/23) e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo.

La Fondazione può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

L'Appaltatore dà atto di aver costituito ai sensi dell'art. 103 del Capitolato Speciale e aver consegnato al momento della sottoscrizione del presente Contratto copia conforme alla Fondazione di Polizza CAR n. 1/64436/88/193731821, (**Allegato 5**) per la copertura assicurativa per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, nonché per la copertura assicurativa della stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore dà, inoltre, atto di essere in possesso di una assicurazione R.C.T – R.C.O – R.C.I n. 1/32922/61/176625206, (**Allegato 6**) con un massimale di euro 4.000.000,00 rilasciata dalla compagnia assicurativa "UnipolSai e di aver consegnato una copia al momento della sottoscrizione;

Art. 5
(Modalità di pagamento e ritardi)

All'appaltatore, ove richiesta ai sensi dell'art.2, è concessa un'anticipazione pari al 20%, calcolato sul valore del contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori, subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata degli interessi, secondo quanto stabilito dall'art. 23 del Capitolato Speciale.

La liquidazione del corrispettivo avverrà in rate di acconto, dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge una somma non inferiore al 30,00% dell'importo contrattuale, secondo i termini e le modalità di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale e nel rispetto degli adempimenti e delle formalità di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo avverrà secondo i termini e le modalità di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale e nel rispetto degli adempimenti e delle formalità di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale; All'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dallo stesso, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 113-bis del Codice dei Contratti. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 24, comma 2 del Capitolato speciale al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale;

Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Rispetto alle scadenze ivi indicate, non sono dovuti interessi per i primi trenta giorni di ritardo nei pagamenti; trascorso tale termine senza che la Fondazione abbia provveduto al pagamento sono dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi sessanta giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

Art. 6
(Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore)

L'Appaltatore è obbligato ad ogni prescrizione stabilita nel Capitolato Speciale e nella documentazione in esso allegata e/o richiamata, sia nei confronti della Stazione Appaltante sia nei confronti del personale e/o di terzi e, in particolare, secondo quanto previsto agli artt. 31, 33 e 54 del Capitolato Speciale.



È fatto divieto all'Appaltatore e al personale dallo stesso impiegato negli interventi, di utilizzare qualsiasi informazione eventualmente assunta nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti all'attività stessa.

Art. 7
(Sospensione)

La Fondazione, potrà sospendere l'esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché nei casi previsti dagli artt. 14 e 15 del Capitolato Speciale e, in particolare, la sospensione potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

Art. 8
(Risoluzione)

La Fondazione potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016, oltre che nei casi previsti dalla citata disposizione e dal Capitolato Speciale all'art. 20 e all'art. 49, anche nei seguenti casi:

- interruzione arbitraria dei lavori;
- applicazione di penalità oltre il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa);
- contegno abitualmente scorretto da parte dell'Appaltatore o del personale impiegato nell'esecuzione degli interventi;
- nel caso in cui l'Appaltatore non esegua i lavori in modo strettamente conforme all'offerta, al progetto ed al Capitolato Speciale e non si conformi, entro il termine intimato dalla Fondazione, a porre rimedio all'inadempimento;
- assenza/scadenza delle coperture assicurative di cui all'art. 4;
- mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e del pagamento delle retribuzioni dovute in favore del personale addetto ai lavori.

In caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e non potrà pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, previa regolare diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 Cod. Civ.

Prima di invocare la risoluzione del Contratto, la Fondazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Art. 9
(Verifica sull'esecuzione e penali)

La verifica sulla corretta esecuzione degli interventi avverrà con la più ampia facoltà d'azione e nei modi ritenuti più idonei dalla Fondazione in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale e, in particolare, ai sensi degli artt. 52 e ss. dello stesso Capitolato Speciale.

Alla scadenza del Contratto la Fondazione procederà alle verifiche contabili e di conformità in contraddittorio con l'Appaltatore ai fini del rilascio del certificato di collaudo.

Nel caso, per qualsiasi ragione imputabile all'Appaltatore, gli interventi non venissero espletati o effettuati in modo non rispondente a quanto previsto nel Capitolato Speciale e negli elaborati progettuali nonché nella ulteriore documentazione ad esso allegati, o non venissero completati nei termini prescritti, resta ferma l'applicazione delle penali, secondo quanto stabilito all'art. 17 del Capitolato Speciale. La Fondazione si riserva, altresì, di fare eseguire a terzi i mancati o incompleti interventi a spese dell'Appaltatore stesso, rivalendosi sul corrispettivo a tale momento non corrisposto e/o sulla cauzione definitiva. Anche in tale ultimo caso la cauzione dovrà essere reintegrata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del presente Contratto.

Art. 10
(Clausola risolutiva espressa)

Il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Cod. Civ., salvo il diritto della Fondazione di pretendere il risarcimento dei danni subiti, oltre che nei casi di cui agli artt. 20 e 49 del Capitolato Speciale, nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore abbia cessato l'attività di impresa;
- accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara ovvero dei casi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- quando l'Appaltatore abbia ceduto a terzi tutti o parte degli obblighi contrattuali;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto o dalla Documentazione di gara.

La risoluzione del Contratto dà diritto, alla Fondazione, di rivalersi su eventuali crediti dell'impresa aggiudicataria, nonché sulla cauzione prestata e sulla linea di credito dedicata.

Il Contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, ovvero in caso di fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Fondazione è fatta all'Appaltatore mediante raccomandata a.r. o pec, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza degli interventi. Alla data comunicata dalla Fondazione si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dell'Esecuzione del Servizio e l'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza degli interventi.

Nei casi di cui al presente articolo è facoltà della Fondazione di risolvere anticipatamente il Contratto con diritto al risarcimento dei danni e incameramento della cauzione definitiva quale risarcimento, fatto salvo l'eventuale richiesta di ulteriori danni subiti.

Art. 11

(Divieto di cessione dell'appalto e di subappalto e cessione dei crediti)

È vietata la cessione anche parziale del Contratto sotto qualsiasi forma ed il subappalto; ogni atto contrario è nullo di diritto. Secondo quanto stabilito dall'art. 29 del Capitolato Speciale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016 e della Legge n. 52/1991, è ammessa la cessione dei crediti; ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici che, previa comunicazione all'ANAC, le rendono efficaci e opponibili a seguito di espressa accettazione.

Art. 12

(Recesso, revoca e variazione del servizio)

La Fondazione potrà recedere dal Contratto medesimo per quanto stabilito all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo i termini e le modalità stabilite dall'art. 49 del Capitolato Speciale.

Il Contratto potrà essere revocato dalla Fondazione in qualsiasi momento prima della scadenza, con decisione motivata per comprovati e gravi motivi di interesse pubblico.

Art. 13

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 ed assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge ed è sottoposto all'osservanza dei termini e delle condizioni all'uopo stabilite dall'art. 60 del Capitolato Speciale.

L'Appaltatore deve comunicare alla Fondazione:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati, anche se non in via esclusiva;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, entro sette giorni dalla stipula del presente Contratto. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, stabiliti dal presente articolo e dall'art. 60 del Capitolato Speciale, comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento alla Fondazione o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 14
(Oneri fiscali e spese)

Tutte le spese e gli oneri anche fiscali relativi al presente Contratto, nessuno escluso ed eccettuato, sono a totale carico dell'Appaltatore, che accetta di sostenerli.

Art. 15
(Trasporto materiali di risulta)

I materiali di risulta derivati dall'esecuzione degli interventi dovranno essere allontanati nel più breve tempo possibile dall'Appaltatore a suo carico e onere, nel rispetto delle normative vigenti nazionali e locali in materia di rifiuti.

Art. 16
(Obblighi accessori a carico dell'Appaltatore)

Tutti i dati e le informazioni di cui l'Appaltatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. L'Appaltatore si impegna a trattare i dati personali necessari per l'espletamento del suo incarico nel pieno rispetto della vigente normativa privacy: Reg. Ue 2016/679 e D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii..



L'Appaltatore dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Manuale delle Procedure, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico ex D. Lgs. 231/2001 della Fondazione Teatro Massimo, pubblicati sul sito della Fondazione (www.teatromassimo.it) e a disposizione in formato cartaceo presso l'Ufficio Personale di piazzetta degli Aragonesi; di impegnarsi a rispettarli, ad osservarne i principi e di conformare il proprio comportamento alle regole in essi espresse; di essere consapevole del fatto che la mancata accettazione del "Manuale delle Procedure", del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Codice Etico" costituisce impedimento all'instaurazione e prosecuzione di ogni rapporto professionale con la Fondazione Teatro Massimo e in caso di infrazione la Fondazione procederà alla risoluzione del contratto; di impegnarsi a segnalare, con le modalità indicate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, violazioni o sospette violazioni.

Art. 17
(Tutela dei dati personali)

In merito al trattamento dei dati personali, la Fondazione Teatro Massimo, titolare del trattamento, si impegna ad ottemperare, nell'esecuzione del presente accordo ad ogni prescrizione del Reg. Ue 2016/679 sulla protezione dei dati personali - GDPR.

Il trattamento dei Suoi dati personali, consegnatici in fase di contratto e/o ambito precontrattuale e/o nelle varie fasi utili alla partecipazione alla procedura di gara di cui si tratta, si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- l'esecuzione del contratto con Lei in essere e delle misure precontrattuali ovvero per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento dell'appalto di beni e/o servizi, disciplinata dalla legge;
- l'adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Il conferimento dei dati ivi raccolti ed il loro trattamento sono necessari per consentire la stipula e la gestione del contratto e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali; pertanto, l'omessa comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità per Fondazione Teatro Massimo di stipulare il contratto.

I Suoi dati non saranno diffusi e non saranno trasferiti in un Paese Terzo. Ai fini dell'adempimento contrattuale e delle conseguenti prestazioni ed obbligazioni, comprese tutte le formalità amministrative e contabili, da parte di Fondazione Teatro Massimo, i dati potranno essere comunicati:

- ai dipendenti ed ai collaboratori del Titolare del trattamento, per esigenze di natura contabile e amministrativa e per adempiere a disposizioni fiscali e tributarie;

- a società terze od altri soggetti che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare del trattamento;
- ad Amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
- al Responsabile del Procedimento (RUP), al personale dipendente della stazione appaltante o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti di servizi pubblici.

I Suoi dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e anche dopo la cessazione del rapporto per l'estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge connessi o da esso derivanti.

Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR e artt. da 140-bis a 143 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

L'interessato, potrà esercitare i diritti previsti dal CAPO III del GDPR artt. 15 -22, (diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati), semplicemente inviando una mail a privacy@teatromassimo.it e/o al Responsabile della Protezione (DPO) ergon.servizioldpo@pec.it.

Articolo 18 (Notifiche e comunicazioni)

Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa al presente Contratto avverrà a mezzo PEC ai seguenti indirizzi anche quale elezione di domicilio ai fini del presente Contratto:

- Per la Fondazione: Teatro Massimo Ufficio Gare e Appalti, Piazzetta Aragonesi snc, 90134 Palermo – pec: ufficiogare.teatromassimo@legalmail.it , 091 6053409; RUP: P.I Cosimo De Santis, mail: cosimodesantis@teatromassimo.it PEC: stgv.teatromassimo@legalmail.it cell. 3357567549
- Per l'Appaltatore: SITEC S.r.l., C.F./P.I. 02715530834, con sede legale in Capo d'Orlando, Zona Industriale – C/da Masseria n. 28, – Pec: sitecsrlitalia@pec.it; mail: gareeappalti@sitecsrl.org;

L'Appaltatore nomina quale Responsabile dell'esecuzione del contratto il Calìò Martino Miro;

Art. 19
(Documentazione allegata)

Con riferimento all'oggetto, si allega:

- **Allegato 1** – Capitolato speciale d'appalto;
- **Allegato 2** – Computo Metrico estimativo;
- **Allegato 3** – Offerta presentata dall'Appaltatore;
- **Allegato 4** – Polizza Fideiussoria definitiva;
- **Allegato 5** – Polizza CAR;
- **Allegato 6** – Assicurazione R.C.T – R.C.O – R.C.I.;

Art. 20
(Foro giudiziario esclusivo)

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Palermo.


Art. 21
(Disposizioni finali)

Eventuali modifiche dei patti dedotti nel presente contratto dovranno risultare da atto scritto. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto, le Parti fanno esplicito riferimento al Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016 e alla vigente normativa.

Il presente contratto, redatto in triplice originale, costituisce manifestazione integrale della comune volontà delle parti.

Palermo, data

Fondazione Teatro Massimo
Il Sottintendente
Marco Edda



SITEC S.r.l.
Il Rappresentante Legale
Caliò Martino Miro

